



Regione MARCHE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale 2023 – 2027

Intervento SRC01 - Pagamento compensativo zone agricole natura 2000

Tipologie di intervento:

- A1) Misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000
- A2) Obbligo di redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento) per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo
- A3) Obbligo di recupero delle aree di prateria invase da arbusti
- A4) Obbligo di recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive
- B1) Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna
- B2) Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna attraverso la creazione di fasce inerbite
- B3) : Misure di conservazione obbligatorie riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0
- B4) Realizzazione di una fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri
- B5) Realizzazione di una fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore

Obiettivi

La finalità dell'intervento è di compensare gli agricoltori e altri gestori del territorio per gli svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 147/09/CE "Uccelli" attraverso l'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie, per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, compresi i costi di transazione, derivanti da vincoli e restrizioni per le pratiche agricole stabiliti dalle misure di conservazione e piani di gestione o altri strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche agricole nelle aree Natura 2000.

Il sostegno viene concesso agli agricoltori e altri gestori del territorio in relazione agli svantaggi derivanti da requisiti obbligatori che vanno al di là delle pertinenti norme BCAA stabilite dal Regolamento (UE) 2021/2115.

Destinatari del bando

- Agricoltori singoli o associati;
- Gestori del territorio pubblici o privati(Enti gestori dei siti Natura 2000 e aree protette, Enti pubblici gestori di aziende agricole, associazioni o organizzazioni private, ecc).

Annualità

2025

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria complessiva assegnata per il bando dell'annualità 2026 è pari a €. 200.000 di spesa pubblica.

Scadenza per la presentazione delle domande

Presentazione domande entro i termini che verranno stabiliti dall'OP AGEA attraverso le istruzioni operative relative alla campagna 2026 alle quali si rimanda integralmente.

Responsabile del procedimento

Veronica Melappioni

tel. 071.8063655; veronica.melappioni@regione.marche.it

Sommario

1.	Definizioni	3
2.	Obiettivi e finalità	4
3.	Ambito territoriale	4
4.	Dotazione finanziaria del bando	4
5.	Criteri di ammissibilità all'aiuto	5
5.1.	<i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i>	5
5.2.	<i>Altri Criteri di ammissibilità</i>	5
6.	Tipologie di intervento: impegni e obblighi collegati all'attuazione dell'intervento	6
6.1.	<i>Impegni</i>	6
6.2.	<i>Obblighi</i>	9
6.3.	<i>Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP)</i>	10
6.4.	Spese ammissibili	10
6.5.	Importi ammissibili e percentuali di aiuto	10
6.6.	Criteri di selezione	12
6.7.	Clausola di revisione	12
6.8.	Trasferimento degli impegni	12
6.8.1.	<i>Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda.</i>	12
7.	Fase di ammissibilità	12
7.1.	<i>Modalità di presentazione delle domande</i>	12
7.1.1.	<i>Termini per la presentazione delle domande</i>	15
7.1.2.	<i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità</i>	15
7.1.3.	<i>Modifica Domanda iniziale</i>	16
7.1.4.	<i>Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)</i>	17
7.2.	Istruttoria di ammissibilità	17
7.2.1.	<i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	17
7.2.2.	<i>Cause di inammissibilità</i>	18
7.2.3.	<i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	19
7.2.4.	<i>Richiesta di riesame</i>	19
7.2.5.	<i>Completamento istruttoria</i>	19
7.2.6.	<i>Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità</i>	19
7.3.	Erogazione dei premi	20
7.4.	Ricorsi in caso di esclusione e decadenza per il mancato rispetto degli impegni	20
8.	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	20

1. Definizioni

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento 2115/2021;

CSR: Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno;

PSP: Piano Strategico della PAC 2023-2027.

SAU: Superficie Agricola Utilizzata. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

SOI: Superficie Oggetto di Impegno. Si riferisce a tutte le superfici indicate nella domanda di sostegno per la richiesta di contributo.

BDN: Banca Dati Nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

2. Obiettivi e finalità

La finalità principale dell'intervento è di compensare gli agricoltori e altri gestori del territorio per gli svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 147/09/CE "Uccelli".

L'intervento riconosce un pagamento annuale per ettaro di superficie al fine di compensare, in tutto o in parte, gli agricoltori e altri soggetti gestori del territorio per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, compresi i costi di transazione, derivanti da vincoli e restrizioni per le pratiche agricole stabiliti dalle misure di conservazione e piani di gestione o altri strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche agricole nelle aree Natura 2000.

Le misure di conservazione obbligatorie per le aree agricole Natura 2000, stabilite dalla Regione e dagli Enti gestori dei siti Natura 2000, determinano costi aggiuntivi e mancati guadagni che costituiscono uno svantaggio territoriale specifico che deve essere compensato.

Il sostegno viene concesso agli agricoltori e altri gestori del territorio in relazione agli svantaggi derivanti da requisiti obbligatori che vanno al di là delle pertinenti norme BCAA stabilite dal Regolamento (UE) 2021/2115.

3. Ambito territoriale

In base alle misure di conservazione emanate sui territori all'interno delle aree della Rete Natura 2000 e ai vincoli che si configurano come pratiche agricole obbligatorie le specifiche azioni si possono attivare sui siti Natura 2000 come di seguito riportato:

- TIPOLOGIA DI INTERVENTO A1) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310019, IT5310031, IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
- TIPOLOGIA DI INTERVENTO A2) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320018, IT5330009, IT5330015, IT5330025, IT5330026
- TIPOLOGIA DI INTERVENTO A3) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330001, IT5330003, IT5330005, IT5330008, IT5330009, IT5330011, IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330027, IT5330018, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340004, IT5340011, IT5340015, IT5340016
- TIPOLOGIA DI INTERVENTO A4) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330008, IT5330009, IT5330015, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330029, IT5330030, IT5340016
- TIPOLOGIA DI INTERVENTO B1), INTERVENTO B2) e INTERVENTO B3) sono attivate in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
- TIPOLOGIA DI INTERVENTO B4) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5340003, IT5340021
- TIPOLOGIA DI INTERVENTO B5) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5320009, IT 5330024

4. Dotazione finanziaria del bando

Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro 200.000 di spesa pubblica per la copertura finanziaria dell'annualità di impegno.

5. Criteri di ammissibilità all'aiuto

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i criteri di ammissibilità di seguito descritti. La mancanza di una delle condizioni richieste, determina l'inammissibilità della domanda.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera o la decadenza totale dell'impegno o l'esclusione annuale con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

5.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

I richiedenti debbono essere, al momento della presentazione della domanda:

- **C01** Agricoltori singoli o associati;
- **C02** Gestori del territorio pubblici o privati (Enti gestori dei siti Natura 2000 e aree protette, Enti pubblici gestori di aziende agricole, associazioni o organizzazioni private, ecc).

5.2. Altri Criteri di ammissibilità

- **C04** I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate dall'intervento per l'intero periodo di riconoscimento della compensazione, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
- **C05** Le superfici agricole oggetto della compensazione devono ricadere in aree Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE);
- **C06** Le superfici agricole oggetto della compensazione devono essere soggette a requisiti di gestione obbligatori per le pratiche agricole stabiliti dalle misure di conservazione generali e sito specifiche e dai piani di gestione o da altre norme e strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche agricole in aree Natura 2000;

Di seguito si riporta una tabella con l'indicazione delle aree Natura 2000 in cui i singoli interventi, descritti nel successivo paragrafo "Requisiti obbligatori", vengono attivati.

TIPOLOGIA INTERVENTO	SITI NATURA 2000 IN CUI L'INTERVENTO È ATTIVATO
A1: Misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	IT5310019, IT5310031, IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
A2: Obbligo di redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento) per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo.	IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320018, IT5330009, IT5330015, IT5330025, IT5330026
A3: Obbligo di recupero delle aree di prateria invase da arbusti	IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330001, IT5330003, IT5330005, IT5330008, IT5330009, IT5330011, IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330027, IT5330018, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340004, IT5340011, IT5340015, IT5340016
A4: Obbligo di recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive	IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330008, IT5330009, IT5330015,

	IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330029, IT5330030, IT5340016
B1: Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna	IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
B2: Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna attraverso la creazione di fasce inerbite	IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
B3: Misure di conservazione obbligatorie riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0	IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
B4: Realizzazione di una fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri	IT5340003, IT5340021
B5: Realizzazione di una fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore	IT5320009, IT 5330024

- **CO7** La superficie minima ammissibile all'intervento è pari a 0,5 ha.

6. Tipologie di intervento: impegni e obblighi collegati all'attuazione dell'intervento

6.1. Impegni

Il pagamento è concesso per il rispetto di requisiti obbligatori, derivanti dalle misure di conservazione e dai piani di gestione o da altri strumenti di pianificazione, imposti all'attività agricola o all'uso agricolo del suolo nelle aree Natura 2000 in relazione alla gestione di:

- Prati e Pascoli permanenti (**azioni tipologia A**);
- Seminativi o Colture permanenti (**azioni tipologia B**).

Di seguito il dettaglio dei divieti e degli obblighi oggetto di compensazione.

GESTIONE DI PRATI E PASCOLI PERMANENTI (TIPOLOGIA INTERVENTI A):

- A1) Misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000:
 1. Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa, per lo specifico appezzamento in questione, nei precedenti 4 anni;
 2. Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachipodium* sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare

il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;

3. Controllo meccanico delle specie arbustive che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 e 6510 (es. *Juniperus* sp.pl.) per il miglioramento qualitativo dei pascoli estensivi ai fini della diffusione delle essenze protette negli Habitat 6210 e 6510;
4. Raccolta del fiorume su una superficie, destinata a tale scopo, di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine;
5. Realizzazione del piano di pascolamento aziendale firmato da un tecnico abilitato e sua applicazione;

Entro il termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati gli interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:

- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto 4) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
 - il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti.
 - il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera, in accordo con quanto definito dalle misure di conservazione del sito, deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha escludendo dal calcolo le tare;
 - la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda con riferimento esclusivo ai capi bovini, equini ed ovi-caprini.
- A2) Obbligo di redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento) per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo:
 1. Il piano deve contenere gli elementi che verranno dettagliati negli atti regionali coerentemente con le indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito specifiche.
 - A3) Obbligo di recupero delle aree di prateria invase da arbusti:
 1. Decespugliamento parziale degli arbusti negli arbusteti e praterie, sia naturali che postcolturali, presenti nel sito. Il taglio degli arbusti dovrà essere effettuato al livello del colletto e potrà prevedere anche la trinciatura. Il materiale di risulta dovrà essere completamente asportato o nel caso di trinciatura sparso nell'area circostante.
 2. Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi previsti all'interno delle diverse aree. Le aree di intervento sono individuate dall'ente gestore con specifica cartografia o a seguito di uno specifico progetto di decespugliamento che dovrà essere trasmesso all'ente gestore.
 - A4) Obbligo di recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive:
 1. Gestione delle popolazioni di brachipodio, dei cardi e di altre specie erbacee invasive in tutti gli arbusteti e le praterie, sia naturali che post culturali, presenti nel sito. Gli interventi dovranno

essere realizzati in due fasi: intervento meccanico primaverile-estivo o estivo (a seconda delle aree) nel primo anno, con asportazione o trinciatura del materiale sfalciato seguito da pascolo nella stagione autunnale, nel primo anno, e pascolo da maggio a tutto luglio nei 3 anni successivi a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Nella gestione di specie rizomatose come asfodelo e felce aquilina lo sfalcio meccanico, seguito dal pascolo di erbivori domestici deve essere ripetuto in tutti gli anni previsti dall'intervento di recupero dell'habitat

2. Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi e le soglie di intervento previsti all'interno delle diverse aree. Le aree di intervento devono essere individuate da uno specifico progetto trasmesso all'ente gestore di durata almeno quadriennale

GESTIONE DI SEMINATIVI (O COLTURE PERMANENTI) (TIPOLOGIA INTERVENTI B)

- **B1) Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna:**
 1. Obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno;
 2. Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
 3. Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio
- **B2) Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna attraverso la creazione di fasce inerbite:**
 1. Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.
- **B3) Misure di conservazione obbligatorie riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0:**
 1. Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale ZPS, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.
- **B4) Misure di conservazione obbligatorie riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0:**
 1. Realizzazione di una fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri
- **B5) Realizzazione di una fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore:**

Per la creazione delle fasce dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1. seminare le essenze dettagliate negli atti di approvazione delle misure di conservazione;
2. sfalciare la superficie inerbita una sola volta nell'anno, dopo il 31 luglio di ogni anno;

3. non ottenere alcuna produzione agricola dalle superfici inerbite, compreso l'utilizzo diretto con il pascolo;
4. divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione

Per quanto riguarda la creazione di fasce inerbite di cui alle tipologie B1, B2 e B3, la superficie oggetto di impegno deve essere collocata al di fuori della superficie sottoposta al vincolo di costituzione delle fasce tampone di cui alla BCAA04. Inoltre tali fasce non possono essere riconosciute tra gli elementi non produttivi previsti dalla BCAA08. Per quanto riguarda la creazione di fasce inerbite di cui alle tipologie B4 e B5, se tali superfici sono utilizzate dal beneficiario per ottemperare agli obblighi legati al BCAA04 relativo alle fasce tampone o al BCAA08, relativo agli elementi non produttivi, il premio verrà corrisposto sulla parte di superficie eccedente tali obblighi.

6.2. *Obblighi*

Il sostegno ha una durata annuale riferita all'anno solare. Il pagamento viene concesso qualora siano rispettati gli impegni di cui al precedente paragrafo e gli obblighi di seguito elencati (Art. 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115):

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione)

Codice	Descrizione
GAEC01	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Riduzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento
GAEC02	Protezione di zone umide e torbiere
GAEC04	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
GAEC08	Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. Percentuale minima del 4 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola destinata a superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo. Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % del suo seminativo a superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo, nel quadro di un regime ecologico rafforzato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), la percentuale da attribuire al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) è limitata al 3 %. Una percentuale minima del 7 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola, se questa comprende colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza utilizzare prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da terreno tenuto a riposo o da elementi non produttivi. Gli Stati membri devono impiegare un fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della

	nidificazione degli uccelli. A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
GAEC09	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000

Inoltre deve essere rispettato quanto previsto dalle seguenti norme nazionali obbligatorie pertinenti:

- Per le norme nazionali si rimanda al testo del Piano Strategico PAC.

- L'elenco delle normative regionali di approvazione delle misure di Conservazione sito specifiche è contenuto nelle Delibere regionale annuale di attuazione della Condizionalità n. 972 del 3 luglio 2023 -

6.3. *Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP)*

L'intervento SRC01 è cumulabile con tutti gli interventi SRA, SRB e SRD programmati dalle Regione, tranne quanto di seguito specificato.

Non sono cumulabili con SRA08 le seguenti azioni:

- A1: misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000,
- A2: obbligo di redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento).

Inoltre, al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per la tutela della biodiversità e la gestione delle aree agricole Natura 2000, la Regione può promuovere, nell'ambito degli interventi SRH01 "Erogazione di servizi di consulenza" e SRH03 "Formazione", consulenze specialistiche e attività formative che consentano di acquisire le competenze professionali che occorrono per una corretta attuazione degli impegni assunti.

L'intervento SRC01 non è cumulabile con l'Ecoschema 5 "Misure specifiche per gli impollinatori" sulla stessa superficie oggetto di impegno.

Nel caso in cui nello stesso anno venga presentata una domanda a valere del presente intervento e contemporaneamente sia presente una domanda per gli stessi impegni e stesse superfici a valere delle precedenti programmazioni, l'AdG regionale provvederà ad una riduzione pro rata dei premi del CSR Marche per i mesi di sovrapposizione.

6.4. **Spese ammissibili**

E' riconosciuto un contributo annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione.

6.5. **Importi ammissibili e percentuali di aiuto**

L'entità del pagamento è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il pagamento compensa i costi sostenuti e il mancato guadagno in relazione agli svantaggi specifici derivanti da requisiti obbligatori che vanno al di là delle pertinenti norme BCAA di cui al Regolamento (UE) n.2021/2115 e può includere costi di transazione. E' possibile compensare in tutto o in parte tali costi aggiuntivi sostenuti e

il mancato guadagno. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a vincoli.

Si prevede di liquidare tutte le domande pervenute ed ammissibili. Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%. A partire dall'annualità finanziaria 2024/2025 la percentuale massima di riduzione del livello di pagamento è fino al 40%, in linea con quanto riportato al par. 4.7.3 del PSP.

Si riporta di seguito l'importo del sostegno stabilito in relazione ai divieti e obblighi oggetto della compensazione:

- **INTERVENTO A1)** Misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000:
 - ✓ Importo: 170 euro/ha
- **INTERVENTO A2)** Obbligo di redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento) per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo:
 - ✓ Importo: 100 euro/ha (importo massimo concedibile 6.700 € una tantum). L'importo viene concesso una tantum nell'anno in cui viene presentata la domanda e non potrà più essere richiesto nei successivi 5 anni (periodo di validità del piano)
Nel calcolo del pagamento l'importo complessivo del sostegno è soggetto a degressività sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI).

Superficie oggetto di impegno(SOI)	Quota del sostegno coperta (soglia/%/euro]
I: ≤ 20 Ha	100 €
II: > 20 ≤ 100 Ha	40 €
III: > 100 ≤ 200 Ha	15 €
IV: > 200 Ha	Nessuna indennità

- **INTERVENTO A3)** Obbligo di recupero delle aree di prateria invase da arbusti:
 - ✓ Importo: 200 euro/ha
- **INTERVENTO A4)** Obbligo di recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive:
 - ✓ Importo: 170 euro/ha
- **INTERVENTO B1)** Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna:
 - ✓ Importo: 120 euro/ha (importo ridotto a 45 euro/ha nel caso di deroga al taglio dei cereali a 30 cm e nel caso di altri seminativi)
- **INTERVENTO B2)** Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna attraverso la creazione di fasce inerbite:
 - ✓ Importo: 150 euro/ha
- **INTERVENTO B3)** Misure di conservazione obbligatorie riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0:
 - ✓ Importo: 150 euro/ha
- **INTERVENTO B4)** Realizzazione di una fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri:
 - ✓ Importo: 60 euro/ha
- **INTERVENTO B5)** Realizzazione di una fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore:
 - ✓ Importo: 130 euro/ha

6.6. Criteri di selezione

Non sono previsti Criteri di selezione per il presente intervento.

6.7. Clausola di revisione

L'intervento non prevede l'applicazione della clausola di revisione.

6.8. Trasferimento degli impegni

6.8.1. *Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda.*

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure, l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In caso di subentro nell'impegno, il subentrante deve:

- possedere, alla data del subentro, le condizioni di ammissibilità che saranno previste dal bando;
- rilevare e continuare con gli stessi impegni assunti dal beneficiario.

7. Fase di ammissibilità

7.1. *Modalità di presentazione delle domande*

La domanda di sostegno/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con il presente intervento, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici comunitari, attraverso il successivo iter di controllo e pagamento delle domande, nella fase di compilazione della domanda vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali incongruenze che nella successiva fase istruttoria potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

Il sostegno è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si impegnino a rispettare quanto previsto dall'intervento a decorrere dal 1° gennaio 2025 (termine fissato di decorrenza dell'impegno) e per tutto il periodo d'impegno. La componente anagrafica e territoriale, presente nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di pagamento. Ne consegue che, in conformità con l'Art. 3, la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta dell'aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2025, devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale dalla decorrenza dell'impegno ossia dal 1° gennaio 2025.

Per la tenuta, costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda a quanto riportato nelle Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 26 del 18 marzo 2024 "Gestione del fascicolo Aziendale Campagna 2024" e ss.mm.ii.

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda unificata per l'anno 2025 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della

domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda.

Le tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione del beneficiario, con relativa documentazione richiesta, sono riportate nelle Istruzioni Operative n.26 del 18 marzo 2024 e s.m.i..

Per le modalità di predisposizione della domanda Unificata è necessario far riferimento alle istruzioni operative relative alla campagna 2025 emanate dall'organismo pagatore Agea.

La compilazione del Piano di Coltivazione in modalità grafica (PCG) è propedeutica alla predisposizione della domanda unificata.

Sulla base del PCG compilato dall'azienda, il sistema guida l'azienda stessa nelle richieste di aiuto che confluiranno nel modello di domanda unificata, sulla base delle seguenti informazioni:

- rilevazioni AMS disponibili,
- matrici prodotto/intervento pagamenti diretti e Sviluppo rurale,
- matrici compatibilità impegni/interventi Sviluppo rurale,
- impegni già assunti dall'azienda nello Sviluppo rurale e nella domanda unica.

Gli elementi da indicare nella domanda unificata sono quelli previsti dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e smi, in conformità agli articoli 3 - 9 del Reg. (UE) n. 2022/1173, dalle circolari Agea prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 e n. 21371 del 14 marzo 2024 e ss.mm.ii.

Per lo Sviluppo rurale, ai fini della richiesta degli aiuti per gli interventi di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115, la domanda unificata prevede l'utilizzo di set informativi definiti dalla Regione in maniera propedeutica relativi a:

- predisposizione bandi, durata impegni e finalità di domanda;
- associazione prodotti/unit amount per ciascun intervento;
- associazione titoli di conduzione/intervento;
- associazione forma giuridica/intervento;
- combinazione e compatibilità tra interventi;
- combinazione e compatibilità tra operazioni;
- definizione regole di demarcazione tra SR e DU, OCM e vendemmia verde;
- regole di sovrapposizione con misure PSR PAC 2014-2022.

Per la prima annualità la presentazione avviene in due fasi successive distinte. La prima fase prevede l'utilizzo delle funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La seconda fase è attivata soltanto per tutte le domande presentate attraverso i liberi professionisti e prevede il caricamento della documentazione nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it>.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le diverse attività da svolgere per le due fasi.

Fase 1 – presentazione su SIAN

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, la seguente modalità:

a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato; il mandato è registrato sul portale SIAN.

Per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti accreditati (CAA) debbono far riferimento alle istruzioni operative di AGEA OP e al Manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale SIAN. Il CAA mandatario stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea che resta agli atti nel fascicolo del beneficiario presso il CAA e disponibile per ogni eventuale verifica da parte dell'AdG, e procede infine con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

MODALITÀ ALTERNATIVA, FACOLTATIVA, DI RILASCIO CON FIRMA ELETTRONICA MEDIANTE CODICE OTP

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento emanate da Agea per l'anno 2023 prevedono, in alternativa alla firma autografa del produttore sul modello cartaceo, come sopra descritto, anche la possibilità di firma elettronica mediante codice OTP, per il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato).

Attivando la modalità OTP, il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

I dettagli operativi della firma elettronica, a cui è necessario attenersi, sono pubblicati sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Fase 2 – presentazione su SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)

Per tutte le domande gli allegati indicati al successivo paragrafo 7.1.2 dovranno essere trasmessi a pena di inammissibilità attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it> entro il termine indicato al successivo paragrafo 7.1.1.

Pertanto, l'utente abilitato completa l'iter di presentazione seguendo le modalità di seguito dettagliate.

L'utente abilitato completa l'iter di presentazione, a pena d'inammissibilità, attraverso:

1 - Compilazione dell'apposita pagina predisposta per il caricamento ove si riporta:

1. Anagrafica della ditta (precaricata da fascicolo [incluso indirizzo pec]);
2. ID della domanda di sostegno presentata su SIAN;
3. Intervento cui si aderisce;
4. Tipologia di domanda (iniziale, modifica)
5. SDA di competenza presso cui è stata rilasciata la domanda su SIAN;

2 - Sottoscrizione da parte del beneficiario, in formato digitale mediante specifica Smart card (Carta Raffaello) o altra carta servizi abilitata al sistema, della **dichiarazione**:

- ✓ di aver provveduto alla presentazione telematica su SIAN della domanda sopra identificata con l'ID (barcode univoco);
- ✓ Di aver sottoscritto la domanda:
 - di aver sottoscritto con firma autografa il modello cartaceo, che resta disponibile depositato presso il CAA mandatario, che l'istanza caricata nel SIAR per via telematica rappresenta la copia digitale della domanda cartacea sottoscritta con firma autografa; oppure

- di aver adottato la modalità alternativa di firma elettronica e rilascio con OTP;
- ✓ di confermare che quanto contenuto nella domanda, incluse le dichiarazioni e gli impegni che si intendono integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema SIAR della carta servizi che intendono utilizzare.

3 - Rilascio telematico su SIAR dei documenti sopra descritti.

Ciascuna domanda di sostegno verrà contraddistinta da un identificativo attribuito da SIAR.

Qualora attraverso SIAR vengano presentate entro i termini stabiliti più domande si considera valida solo l'ultima domanda pervenuta. Ciò vale anche nel caso di presentazione di domande di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173.

L'iter di presentazione della domanda pertanto sarà completato, **a pena inammissibilità** con la compilazione, la sottoscrizione e il rilascio a sistema del modello SIAR.

7.1.1. Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2026 sono quelli che verranno impartiti dall'OP AGEA attraverso le relative istruzioni operative alle quali si rimanda integralmente e che verranno opportunamente rese note con apposite circolari.

Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

Nel quadro A della domanda è indispensabile indicare la tipologia di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. domanda iniziale
2. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 (artt, 70 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115)
3. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - Sistema di monitoraggio delle superfici (Art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115)
4. domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro parziale/totale)
5. comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 - Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali.

Inoltre, per la presentazione degli allegati previsti al successivo paragrafo la documentazione deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto precedente) entro e non oltre i termini che verranno opportunamente resi noti con appositi decreti/circolari.

Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, o prive degli allegati saranno dichiarate inammissibili.

7.1.2. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

A pena di inammissibilità del singolo intervento corrispondente, andranno trasmessi tramite SIAR i seguenti documenti richiesti specificamente per ciascuno di essi.

Di seguito vengono riportati gli allegati previsti per ogni singolo intervento.

- **INTERVENTO A1):** progetto aziendale (PIANO DI PASCOLAMENTO) firmato da un tecnico abilitato;
- **INTERVENTO A2):** per le aziende che gestiscono più di 10 Ha, piano di gestione delle aree aperte (PIANO DI PASCOLAMENTO);

- **INTERVENTO A3):** cartografia con individuazione da parte dell'ente gestore delle aree di intervento e specifico progetto di decespugliamento trasmesso all'ente gestore; in caso di presentazione della documentazione all'ente gestore andrà trasmessa, a pena di inammissibilità, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa agli estremi di presentazione di documentazione all'ente gestore (Allegato A).
- **INTERVENTO A4):** specifico progetto trasmesso all'ente gestore di durata almeno quadriennale; in caso di presentazione della documentazione all'ente gestore andrà trasmessa, a pena di inammissibilità, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa agli estremi di presentazione di documentazione all'ente gestore (Allegato A).
- **INTERVENTO B1), B2), B3), B4) e B5)** progetto aziendale che deve avere tutte le caratteristiche descritte nello specifico intervento, con allegata la cartografia in cui sono individuate le fasce inerbite che dovranno altresì riportare la lunghezza delle stesse.

Qualora la domanda si riferisca ad un solo intervento, la mancata trasmissione degli Allegati richiesti determinerà l'inammissibilità dell'intera domanda.

Invio di documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

7.1.3. Modifica Domanda iniziale

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Le variazioni dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- o modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio;
- o modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- o cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;

- o riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- o aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett.a) e lett c) del Reg. (Ue) n. 2022/1173 e delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Reg. (Ue) 2021/2116 saranno definiti dall'OP AGEA attraverso le relative istruzioni operative alle quali si rimanda integralmente e che verranno opportunamente rese note con apposite circolari.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati

7.1.4. Comunicazione di ritiro ai sensi ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare presso la Regione una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata. L'autorità competente (Regione) esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

7.2. Istruttoria di ammissibilità

7.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 180 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione su SIAR delle domande di cui all'articolo 3 del Reg. (Ue) 2021/2116 (comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali) i cui termini saranno definiti a seguito delle disposizioni emanate con specifico Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - o controllo di esistenza della superficie dichiarata;
 - o individuazione grafica della particella identificata da un punto di vista censuario;

- o controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata:
- verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC:
 - o individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
 - o individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali nel periodo di impegno;
- verifica della continuità della conduzione e di registrazione dei contratti;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica.
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
- controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti sull'applicazione VeCi (Verificabilità e Controllabilità degli Interventi).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, e regionale per la programmazione 2023-2027.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

Sistema di monitoraggio delle superfici

Il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), è una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel e Copernicus, gestita da AGEA coordinamento, o altri dati di valore almeno equivalente.

L' intervento dello Sviluppo Rurale SRC01 – “Pagamento compensativo zone agricole natura 2000” è sottoposto a AMS.

7.2.2. Cause di inammissibilità

Di seguito alcune delle principali cause di inammissibilità delle domande, che saranno meglio dettagliate nel bando.

Non sono ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- domande presentate oltre i termini previsti.

7.2.3. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda, totale o parziale, si provvederà all'invio al richiedente tramite PEC della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, sempre attivo ed aggiornato, per gli agricoltori che intendono partecipare al presente bando è obbligatoria ai sensi del Decreto-legge 179/2012 convertito con Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009. Le comunicazioni sono inviate pertanto all'indirizzo PEC indicato nel Fascicolo Aziendale (cfr. Definizioni).

7.2.4. Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere tramite PEC il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), attraverso la presentazione di memorie scritte.

La richiesta sarà esaminata dal Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), entro i termini previsti per la conclusione del procedimento regionale. Per le domande risultate inammissibili, totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente competente, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7.2.5. Completamento istruttoria

Il responsabile regionale dell'intervento predispone gli elenchi regionali, una volta ricevuti gli elenchi provinciali entro il termine del procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente competente.

7.2.6. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione dell'elenco regionale è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e della DGR 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Il decreto viene trasmesso a mezzo PEC all'interessato. I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione del decreto o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

7.3. Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione Marche, sia in caso di pagamento totale del premio richiesto che in caso di pagamento parziale.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario con la presentazione della domanda.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche al BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il pagamento dell'aiuto da parte dell'Organismo Pagatore AGEA nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

In caso di inammissibilità totale o parziale del pagamento dell'aiuto, la Regione Marche adotta il relativo provvedimento che viene comunicato tramite PEC all'interessato.

I termini per il ricorso al giudice competente decorrono dalla ricezione del decreto o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

7.4. Ricorsi in caso di esclusione e decadenza per il mancato rispetto degli impegni

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del CSR 2023-27 (Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è Delibera Amministrativa n. 54 del 01/08/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a luglio 2024 (REG_INT: nr. 3985 del 31/07/2024).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale in qualità di Autorità di Gestione del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023/2027 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

Allegato A - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa agli estremi di presentazione di documentazione all'Ente Gestore

**ALLEGATO A – CSR Regione Marche - 2023-2027 Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027
Intervento SRC01 “Pagamento compensativo zone agricole natura 2000”. Bando 2025”**

**MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
Relativa agli estremi di presentazione di documentazione all'ente gestore**

(Art.38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

NB: compilare solo il/i rigo/ghi di interesse

IL SOTTOSCRITTO _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via/piazza _____
_____ codice fiscale _____ in qualità di
beneficiario/legale rappresentante del/i beneficiario/i denominato/i _____

_____ con sede legale nel Comune di _____
via/piazza _____ n.____, partita IVA _____,
C.F. _____,

consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini dell'erogazione dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno n. _____ per la misura 12.1, annualità 2021

DICHIARA

di aver presentato all'ente gestore _____ (indicare l'ente gestore) del sito Natura 2000 _____ (indicare gli estremi del sito Natura 2000) la documentazione indicata al § 6.1.3 del bando. In particolare ha presentato la seguente documentazione (selezionare l'Azione di interesse):

Per l'Azione 6: piano di decespugliamento trasmesso all'ente gestore in data _____ e acquisito dall'ente gestore con il seguente numero di protocollo _____.

Per l'Azione 7: progetto relativo agli interventi previsti per il recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive trasmesso all'ente gestore in data _____ e acquisito dall'ente gestore con il seguente numero di protocollo _____

_____ li _____

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed **inviata, tramite SIAR**, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un **valido documento di identità del/i dichiarante/i**. La dichiarazione può essere anche sottoscritta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e ii. e del D.P.R. n. 445/200 e norme collegate.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DPR n. 445/2000 si informano i dichiaranti che i dati personali o di impresa indicati nella dichiarazione saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo